

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P)

(approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 18.01.2002 e modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.199 del 17.12.2002)

PARTE I

Previsione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione/autorizzazione.

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3 comma 149, della legge 23.12.1996 n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio della Provincia di Agrigento.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- 1- il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni / autorizzazioni relative ad occupazioni realizzate su strade, compresi i relitti stradali, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile; occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio; occupazioni con passi carrabili e manufatti simili; occupazione con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti; occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere, ;
- 2- le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- 3- agevolazioni speciali;
- 4- criteri di determinazione del canone;
- 5- modalità e termini per il pagamento del canone;
- 6- accertamento e sanzioni;
- 7- disciplina transitoria.

Art. 2 - Concessioni / Autorizzazioni

Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione /autorizzazione.

Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

A termini del Codice della Strada (D.L.V.O 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni), sono oggetto di:

- a) Concessione: gli attraversamenti od uso della sede stradale, relative pertinenze e relitti stradali con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- b) Autorizzazione: nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato; trasformazioni,

regolarizzazioni ed adeguamenti di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi; la collocazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse; l'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche. Quanto sopra anche nel caso trattasi di occupazione di relitti stradali.

Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Per i lavori e/o opere appaltate da questo Ente ed in caso di iniziative volte al perseguimento delle finalità istituzionali di quest'ultimo, poste in essere da persone fisiche, persone giuridiche, enti di fatto, soggetti pubblici e privati, che comportano occupazione di suolo provinciale, il provvedimento amministrativo di aggiudicazione dell'appalto nonché quello che concede per le predette iniziative contributi, sussidi, finanziamenti, patrocini ed agevolazioni in genere, costituiscono anche, implicitamente, provvedimenti di concessione/autorizzazione a titolo gratuito per occupazione di suolo provinciale.

Pertanto per i casi suddetti, non occorre alcun atto amministrativo autorizzatorio/concessorio del Gruppo Concessioni.

Le concessioni e le autorizzazioni di cui alle precedenti lettere a , b vengono rilasciate anche in sanatoria, su domanda del soggetto interessato, nelle ipotesi di occupazioni di fatto ed abusive della proprietà provinciale.

La domanda in sanatoria è regolata dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione , anche in sanatoria, - costituenti titolo per l'occupazione - è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

Art. 4 - Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione.

Soggetti abilitati alla richiesta

Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con cartelli pubblicitari, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o, comunque, eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e le loro pertinenze, deve inoltrare specifica domanda all'Ente secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. Quanto sopra anche nel caso trattasi di occupazione di relitti stradali.

Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione di cui al comma precedente i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere, i soggetti erogatori di pubblici servizi e costruttori di strutture necessarie all'erogazione di questi ultimi, nonché tutti coloro che aspirino ad un diritto d'uso particolare sui beni pubblici.

Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, coloro i quali occupano di fatto o abusivamente la proprietà provinciale e coloro che, sebbene autorizzati da questo Ente, hanno realizzato opere che, per il decorso del tempo, non risultano più rispondenti alle esigenze della viabilità individuate dalle varie norme di dettate nel tempo dal C.d.S. e necessitano, pertanto, di adeguamento. Per l'omessa richiesta di adeguamento delle occupazioni concesse o autorizzate da questo Ente, rispondono i titolari dei singoli provvedimenti .

Qualora per la concessione o autorizzazione della stessa area siano state presentate più domande da diversi soggetti la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 5 - Attivazione del procedimento amministrativo

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione anche in sanatoria o regolarizzazione, ha luogo con la presentazione della relativa domanda in bollo diretta al Presidente della Provincia Regionale.

La domanda deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio) con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, con l'indicazione della progressiva chilometrica;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, quali disegni, planimetrie, prospetti, sezioni, calcoli etc, debitamente timbrati e firmati, con firma per esteso e leggibile, da un tecnico iscritto all'Albo Professionale e di relazione illustrativa.

Nelle ipotesi di domande relative ad allacciamento a pubblico servizio, deve essere prodotta copia del contratto avente per oggetto l'erogazione del servizio richiesto ovvero documentazione idonea a comprovare la legittimità dell'allacciamento.

La domanda, i predetti documenti, la relazione illustrativa e gli altri allegati tecnici necessari al tipo di provvedimento richiesto devono essere prodotti nel numero di copie ritenute necessarie dal Settore competente all'adozione del provvedimento finale; una copia della domanda deve essere presentata in bollo e qualora venga inviata tramite servizio postale, deve essere corredata di valido documento di riconoscimento di tutti i sottoscrittori della stessa.

La domanda deve essere altresì corredata di ricevuta di versamento a mezzo conto corrente postale, intestato alla Provincia Regionale, di € 25,00, per spese di istruttoria. Ogni domanda non può riguardare che una sola autorizzazione o concessione; ogni autorizzazione o concessione deve riguardare un'opera o più opere insistenti, comunque, in unica strada o area provinciale.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o da chi lo rappresenta o assiste, con indicazione della qualità relativa. Nel caso di assistenza, il richiedente sottoscrive congiuntamente al curatore.

Qualora la domanda sia presentata da Enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili, dovranno essere indicati la denominazione, lo scopo, l'attività, la sede e i soggetti che hanno la rappresentanza legale o poteri direttivi;

Deve essere, inoltre, allegata all'istanza:

- a) copia dello Statuto e visura Camerale rilasciata, nell'anno di richiesta della concessione/autorizzazione, dalla Camera di Commercio competente.
- b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del DPR. N. 445 del 28/12/2000, a firma del legale rappresentante della società, con la quale dichiarare il raggiungimento o meno, con il servizio svolto, delle singole utenze ed, in quest'ultima ipotesi (raggiungimento dei singoli utenti), con allegato un tabulato delle utenze attive che la società ha (con riferimento al 31 Dicembre dell'anno antecedente la presentazione dell'istanza) nei singoli comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia.

Art. 6 - Istanza di nulla osta per sanatoria edilizia

L'istanza di nulla osta completa di bollo relativa alla concessione edilizia in sanatoria di competenza comunale va diretta al Presidente della Provincia Regionale; essa deve contenere, a pena di improcedibilità, i dati anagrafici dell'istante con l'indicazione del codice fiscale, l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi interessati dal provvedimento di concessione edilizia in sanatoria.

Deve essere corredata di:

- 1) numero tre elaborati di progetto in originale;
- 2) istanza di sanatoria edilizia corredata di tutta la documentazione prevista dalle disposizioni normative vigenti in materia;
- 3) ricevuta di versamento a mezzo conto corrente postale intestato alla Provincia di € 25,00 per spese di istruttoria.

L'istanza deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente o, nei casi previsti dalla legge, dal rappresentante legale, assistente, e dai soggetti dotati di rappresentanza legale o poteri direttivi relativamente agli enti.

Il procedimento amministrativo attivato con la produzione dell'istanza di cui sopra ed il rilascio del provvedimento conclusivo, sia positivo che negativo, sono di competenza esclusiva del Dirigente del Settore cui sono affidati il controllo, la vigilanza e la manutenzione della strada provinciale interessata. Il nulla osta per sanatoria edilizia è rilasciato previo accertamento compiuto dai tecnici appartenenti al Settore Infrastrutture Stradali della insussistenza del pericolo per la sicurezza del traffico stradale derivante dai fabbricati oggetto di sanatoria edilizia .

Art. 7 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 salvo quanto stabilito dagli articoli successivi in merito all'interruzione del termine.

Detto termine decorre dal giorno in cui l'istanza di autorizzazione/concessione/nulla osta viene acquisita al Protocollo del Gruppo Concessioni Stradali.

Sono fatte salve particolari esigenze da comunicare o da richiedere.

Art. 8 - Istruttoria

Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5 ovvero occorranza altri atti e documenti, oltre a quelli previsti, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La richiesta di integrazione/regolarizzazione deve essere comunicata al richiedente dal responsabile del procedimento entro 20 giorni decorrenti dalla acquisizione dell'istanza dallo stesso. La richiesta di integrazione o regolarizzazione interrompe il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

Ove la domanda risulti completa e regolare, il responsabile del procedimento provvede ad inoltrarla immediatamente ai settori tecnici competenti preposti all'istruttoria tecnica relativa alla domanda di concessione/autorizzazione e, contestualmente, alla ditta istante;

L'Ufficio Concessioni potrà richiedere tutti gli atti e i documenti ritenuti necessari al fine della emanazione del provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione/Concessione in qualsiasi fase del procedimento Amministrativo tendente al rilascio del provvedimento stesso. La richiesta interrompe il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo .

Art. 9 - Istruttoria tecnica

L'istruttoria tecnica della domanda di concessione/autorizzazione è di esclusiva competenza dei Settori preposti al controllo delle strade ed aree provinciali Settore Infrastrutture Stradali. Il termine per l'istruttoria tecnica della domanda di concessione/autorizzazione, è di 30 giorni decorrenti dalla trasmissione della richiesta del Gruppo concessioni .

Il personale tecnico del Settore competente predetto, nello svolgimento dell'istruttoria, verifica la legittimità delle opere e/o lavori da eseguire - o regolarizzare - in riferimento alla loro conformità alle prescrizioni del vigente Codice della Strada e rispettivo Regolamento di esecuzione.

In caso di accertamento positivo della legittimità suddetta , il Dirigente del Settore tecnico competente , emana provvedimento espresso di approvazione tecnica delle opere e/o lavori da eseguire, con attestazione espressa del rispetto delle norme del Codice della Strada e rispettivo Regolamento di esecuzione.

Detta approvazione stabilisce le prescrizioni e condizioni di esecuzione delle opere e/o lavori oggetto di concessione/autorizzazione; determina altresì la superficie in mq o ml del suolo provinciale da occupare, l'entità di eventuali indennizzi per abbattimento di muretti, alberi o altro, e l'importo del deposito cauzionale di cui al successivo art. 10. L'attestazione che trattasi di strada non ceduta a comuni.

In caso di accertamento negativo, il Dirigente del Settore tecnico competente emana espresso provvedimento di diniego.

Durante la fase dell'istruttoria tecnica rimane interrotto il termine stabilito per la definizione del procedimento amministrativo; l'interruzione del termine si applica per tutto il periodo che intercorre dalla data di trasmissione della domanda di concessione/autorizzazione al Settore tecnico competente di cui al primo comma del presente articolo alla data di acquisizione della approvazione tecnica o, del diniego, al Protocollo dell'Ufficio Concessioni Stradali.

Successivamente al suddetto provvedimento di approvazione, il soggetto richiedente sarà invitato con lettera raccomandata A.R., a far pervenire all'Ufficio Concessioni, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento dell'invito, pena l'archiviazione della domanda:

- 1- versamento del deposito cauzionale, a mezzo assegno circolare bancario non trasferibile intestato alla Provincia Regionale di Agrigento o fidejussione assicurativa / bancaria, recante la clausola della sua non svincolabilità in assenza del N.O. della Provincia;
- 2- versamento delle marche da bollo in numero sufficiente per il rilascio del provvedimento dirigenziale di concessione/autorizzazione.

Durante il tempo che intercorre tra la richiesta di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo e la trasmissione a cura della ditta interessata o di chi la rappresenta legalmente, di quanto richiesto dall'Ente, il termine per la definizione del procedimento amministrativo rimane sospeso.

Art. 10 - Deposito cauzionale

Per le autorizzazioni/concessioni, l'Amministrazione Provinciale, ove ritenuto necessario, richiede il versamento di apposita cauzione prima del rilascio del provvedimento.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal settore tecnico competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessata il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. Il deposito cauzionale è effettuato mediante assegno circolare bancario non trasferibile intestato alla Provincia Regionale di Agrigento o fidejussione assicurativa o bancaria.)

La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata, con possibilità di utilizzo anche parziale, a garanzia del buon esito dei lavori, al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento concessorio/autorizzatorio e alla rimessa in pristino dei luoghi.

Detta cauzione non potrà essere restituita o svincolata prima di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La nota di richiesta di svincolo verrà inoltrata, a cura del Gruppo Concessioni, al Settore Ragioneria entro il termine di giorni 30 dallo spirare del termine di sei mesi suddetti, previo nulla osta del Direttore del Settore tecnico competente, o di chi ne fa formalmente le veci, che comunque, dovrà esprimersi entro giorni 30 dalla richiesta istruttoria del Gruppo Concessioni.

Art. 11 – Forme particolari di cauzione

Gli enti pubblici, nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi, possono stipulare, in sostituzione di fidejussioni singole, fidejussioni pari ad almeno € 100.000,00, relative

ad un periodo non superiore a sei mesi, da rinnovare ad ogni scadenza, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza.

Art. 12 – Forma e contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Il provvedimento di concessione /autorizzazione viene adottato con determinazione del Direttore del Settore competente all'adozione ;

Esso deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico:

- 1) la misura esatta espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
- 2) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- 3) gli adempimenti ed obblighi del concessionario o soggetto autorizzato;
- 4) la determinazione del canone di concessione /autorizzazione;
- 5) termine di inizio e di ultimazione dei lavori.
- 6) prescrizioni e condizioni del provvedimento di approvazione tecnica di cui al precedente articolo 9;
- 7) eventuali e particolari condizioni ritenute indispensabili e/od opportune dall'Ente concedente;

Art. 13- Principali obblighi del concessionario

E' fatto obbligo al concessionario o soggetto autorizzato di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

E' fatto altresì obbligo al concessionario o soggetto autorizzato, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonchè di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Il concessionario o soggetto autorizzato è , inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

Il concessionario o soggetto autorizzato è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti il concessionario o soggetto autorizzato è tenuto a farne immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e ad informare la Provincia, documentando l'avvenuta denuncia, per il rilascio del duplicato.

Art. 14 - Condizioni e riserve generali

Le concessioni ed autorizzazioni stradali sono rilasciate in conformità delle prescrizioni generali e riserve contenute nella legge sui lavori pubblici 20/3/1965 n. 2248, nel Codice della Strada (D.L.G.S. n. 285 del 30.4.1992), nel regolamento d'esecuzione e di attuazione e successive modifiche ed integrazioni, nel presente regolamento nonchè nella altre leggi e regolamenti che ad esse attengono.

Esse pertanto si intendono accordate:

- 1) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- 2) con obbligo di risarcire eventuali danni arrecati a terzi o alla Provincia a seguito dell'esecuzione delle opere;
- 3) con facoltà, per il dirigente competente, di revocare e modificare, in ogni momento, la concessione o autorizzazione e di potere imporre altre condizioni, senza che il concessionario possa eccepire o accampare pretese di compensi, risarcimenti di danni, ecc;
- 4) con l'intesa che qualsiasi variazione al tracciato stradale non darà mai diritto al concessionario di pretendere indennità per qualsiasi motivo in dipendenza della concessione o autorizzazione nè l'esecuzione di qualsiasi lavoro di adattamento, sistemazione od altro, poiché esse non costituiscono servitù per la strada o spazi occupati;
- 5) con obbligo del titolare della concessione/autorizzazione di tenere sollevata ed indenne la Provincia Regionale da qualsiasi molestia o spesa che potesse provenirle dal terzo o da se stesso anche se come conseguenza di cattiva esecuzione, uso o manutenzione degli impianti o manufatti permessi, essendo la concessione e l'autorizzazione assentita a totale rischio e pericolo del concessionario.

Art. 15 - Restituzione somme pagate

Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese di istruttoria effettuate nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella autorizzazione o concessione o di rinuncia dopo l'accettazione.

Art. 16 – Pubblicazione, rilascio e copie del provvedimento

La determinazione dirigenziale di concessione/autorizzazione viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente.

Il provvedimento viene rilasciato in bollo al richiedente ed in copia al Direttore del Settore Infrastrutture Stradali, al Capo cantoniere competente sulla strada cui si riferisce il provvedimento, al S.I.T. ,al Settore Ragioneria, al Responsabile del servizio di Polizia Stradale Provinciale.

Art. 17 - Durata dei provvedimenti di concessione/autorizzazione

Salvo diversamente stabilito, le autorizzazioni/ concessioni hanno la durata di anni 29.

Art. 18 - Inizio e ultimazione dei lavori

Ove non sia diversamente stabilito nel provvedimento, i lavori relativi alle concessioni o autorizzazioni di cui al presente regolamento devono avere inizio entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del destinatario, del provvedimento concessorio o autorizzatorio e devono essere portati a termine entro altri 90 giorni dal loro inizio.

Trascorsi i suddetti termini, ove il concessionario non richieda e non ottenga una proroga, la concessione si intenderà revocata, senza necessità di adozione di alcun provvedimento di formalizzazione di revoca e senza che il richiedente possa vantare alcun diritto.

L'istanza di proroga può essere validamente presentata anteriormente alla scadenza dei termini primariamente concessi nel provvedimento concessorio/autorizzatorio;
L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo del settore tecnico competente;
Il Settore Infrastrutture Stradali, responsabile della vigilanza tecnica sulle strade provinciali e relativi spazi o aree, comunicherà al Servizio Concessioni stradali la data di avvenuto inizio dei lavori e quella della loro conclusione ai fini del computo dei termini per la revoca e per la restituzione della cauzione;
Agli incaricati della vigilanza sulle strade provinciali e relativi spazi o aree, deve essere consentito, dal titolare della concessione/autorizzazione, il libero accesso alla proprietà su cui i lavori vengono eseguiti.

Art. 19 - Esecuzione d'urgenza delle opere

Qualora la richiesta di autorizzazione/concessione rivesta carattere dell'assoluta urgenza e sia motivata, il Dirigente dell'ufficio concessioni può autorizzare l'esecuzione immediata delle opere e/o lavori di cui alla domanda, previa definizione favorevole dell'istruttoria tecnica e deposito della cauzione dovuta.

L'esecuzione delle opere e/o lavori, oggetto dell'autorizzazione d'urgenza, deve avvenire entro e non oltre 60 giorni e costituisce per il destinatario del provvedimento accettazione integrale delle condizioni, norme e prescrizioni previste dal presente Regolamento in materia di concessioni/autorizzazioni, nonché di quelle poste dal provvedimento d'urgenza.

Trascorsi i suddetti termini senza l'avvenuta esecuzione dei lavori, la concessione si intenderà revocata, senza necessità di adozione di alcun provvedimento di formalizzazione di revoca e senza che il richiedente possa vantare alcun diritto.

Il provvedimento d'urgenza, contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 12 del presente regolamento, assumerà tutti i crismi del provvedimento definitivo.

Art. 19 bis-Autorizzazione unica rilasciata dalla Regione

Qualora, in applicazione di leggi comunitarie, nazionali o regionali, sia prevista l'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili o simili, o delle strutture ad esse relative, rilasciata dalla Regione o da altri Enti a seguito di un procedimento unico(Conferenza di Servizi o simili) al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate per esprimersi su tutti gli aspetti di propria competenza, sull'aspetto tecnico(n.o. tecnici, prescrizioni e condizioni tecniche, cauzioni e termini di esecuzione dei lavori, etc.)è chiamato ad esprimersi il Settore Infrastrutture Stradali dell'Ente.

Gli aspetti relativi alla determinazione del canone per l'occupazione di suolo provinciale che dovesse scaturire dall'autorizzazione unica, saranno curati dal Settore cui inerisce il servizio Concessioni che determinerà l'importo del canone dovuto sulla base delle indicazioni preventive del Settore tecnico competente in merito all'ammontare dei mq. o ml. effettivi da occupare, alla qualificazione delle strade(1^a o 2^a cat.), etc.

L'ammontare del canone determinato in applicazione dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, e, per quanto da esso non previsto, dal Codice della Strada, D.L.G.S 30.4.1992 n. 285, dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R 16.12.1992 n. 495 e dall'art. 63 del D.L.G.S 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, da eventuali circolari ministeriali interpretative etc., sarà comunicato in sede di Conferenza di Servizi, a cura del Settore o Ufficio competente ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell'Amministrazione.

Art. 20 - Manutenzione

Ove non sia specificatamente detto nel provvedimento concessorio/autorizzatorio, vale la norma generale che la manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, già oggetto di concessione o autorizzazione, sarà sempre a cura e spese del concessionario o soggetto autorizzato.

Per eseguire l'intervento manutentivo, previa formale istanza di richiesta in carta libera, a firma del titolare della autorizzazione /concessione occorre preventivo e regolare nulla osta rilasciato, senza le formalità di bollo previste per il provvedimento autorizzatorio/concessorio, dal Settore Tecnico competente sulla strada interessata dall'intervento manutentivo e previo versamento di eventuale cauzione secondo la modalità di cui all'art.10 del presente Regolamento.

Tale cauzione, recante la clausola della sua non svincolabilità senza l'autorizzazione dell'Ente, potrà essere custodita dal Settore tecnico rilasciante il N.O.

Art. 21 - Esecuzione d'ufficio

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione e negli altri casi specificatamente previsti dal presente Regolamento, qualora si renda necessario riportare le cose in pristino, si procederà all'esecuzione d'ufficio ai sensi della normativa vigente in materia, ove non ottemperi il concessionario o soggetto autorizzato nel termine all'uopo assegnato con diffida regolarmente notificata; detto termine non può superare, comunque, gg. 90.

L'esecuzione d'ufficio avverrà a spese del concessionario inadempiente e a tal uopo la Provincia Regionale incamererà la cauzione non ancora svincolata, confiscando altresì i materiali ricavati dalla demolizione delle opere, salvo il diritto ai maggiori danni.

Tali entrate si considerano come patrimoniali agli effetti del T.U. 14.4.1910 n. 639 e successive modifiche per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 22 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia

Il Dirigente cui inerisce l'ufficio concessioni, con determinazione dirigenziale, può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione e qualora la revoca appaia opportuna alla luce della legittima salvaguardia degli interessi dell'Ente.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita dichiarazione diretta all'Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto per le opere di dismissione che saranno a totale carico del concessionario. Quest'ultimo sarà responsabile anche per gli eventuali danni causati all'Ente concedente o a terzi, nell'esercizio dell'attività di dismissione stessa; Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario o soggetto autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 23 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione

La decadenza dalla concessione/autorizzazione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni etc);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal comma 2 dell'art. 44 del presente Regolamento.

La decadenza, nelle ipotesi suddette può essere dichiarata a mezzo determinazione del Direttore cui inerisce l'Ufficio concessioni previo invito alla regolarizzazione, entro un termine perentorio fissato dallo stesso Direttore, concordato, se del caso, con il Settore Tecnico che esprimerà il relativo N.O., relazionando sullo stato di fatto riscontrato ed indicando le operazioni che la ditta dovrà eseguire per il ripristino delle condizioni dettate dalle prescrizioni previste nel provvedimento autorizzatorio/concessorio.

Art. 24 - Subentro nella concessione/autorizzazione

Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, ha l'obbligo di darne comunicazione al Settore cui inerisce il Gruppo Concessioni entro e non oltre gg.30 dall'avvenuto trasferimento.

Il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 5

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata. Il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento suddetto entro e non oltre 60 giorni dal trasferimento.

Art. 25 - Rinnovo della concessione/autorizzazione

Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del Regolamento, almeno 6 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

Il procedimento attivato con la domanda segue l'iter previsto in via generale dagli articoli 5 e seguenti del presente regolamento.

Art. 26 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

I provvedimenti di concessione/autorizzazione sono registrati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio.

Sono soggette , altresì, a registrazione le scadenze, le variazioni, le revoche, le volture, le rinunce, etc. dei medesimi provvedimenti.

Art. 27 - Voltura delle concessioni/autorizzazioni

Il titolare è tenuto a dare comunicazione entro tre mesi, mediante raccomandata AR, dei passaggi di proprietà cui la concessione o autorizzazione inerisce. Il nuovo proprietario, dietro esplicito invito dell'Ente qualora non intenda rinunciare alla concessione o all'autorizzazione, è tenuto a richiedere la voltura a suo nome, entro 30 gg. dalla ricezione dell'invito dall'Amministrazione, con le forme sopra specificate di cui all'art. 24, ed allo stesso faranno carico, se dovuti, gli oneri di cui ai precedenti artt. 5 , 9 e 10.

La voltura avverrà nelle forme previste dal presente Regolamento per il rilascio delle nuove concessioni e autorizzazioni. Il nuovo titolare è obbligato in solido con il predecessore al pagamento del canone per l'anno di rilascio del provvedimento e di ogni altra somma arretrata dovuta in relazione alla concessione od autorizzazione.

Qualora il nuovo proprietario non intenda volturare a proprio nome la concessione/autorizzazione, il vecchio proprietario, dovrà concordare con il Settore Infrastrutture dell'Ente le modalità di rimozione, a propria cura e spese, delle opere realizzate in esecuzione della autorizzazione/concessione.

Ove il concessionario o soggetto autorizzato non ottemperi nel termine all'uopo assegnato con diffida regolarmente notificata, si procederà all'esecuzione d'ufficio ai sensi della normativa vigente in materia. Detto termine per la rimozione e la conduzione dei luoghi in pristino stato, non può superare, comunque, gg. 90.

L'esecuzione d'ufficio avverrà a spese dell'alienante del bene cui inerisce la concessione/autorizzazione. Verranno confiscati, altresì, i materiali ricavati dalla demolizione delle opere, salvo il diritto ai maggiori danni.

Art. 28 - Variazioni di residenza e domicilio

Le variazioni di residenza e domicilio del titolare del provvedimento devono essere comunicate alla Provincia entro e non oltre gg. 60 da loro verificarsi.

PARTE II° - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE

Art. 29 - Oggetto del canone

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e,

comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, anche se trattasi di relitto stradale .

Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonchè le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Art. 30 - Competenze nei centri abitati

I tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti, sono classificati strade comunali e la relativa gestione sia in termini di manutenzione che di autorizzazione o concessione, nonchè di riscossione canoni è di competenza del Comune medesimo.

I tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati fino a 10 mila abitanti restano di proprietà della Provincia cui compete la manutenzione e la titolarità della riscossione dei canoni. In tal caso l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta tecnico del settore Infrastrutture Stradali di questo Ente.

Art. 31 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto ed abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione a cura della Polizia Provinciale della violazione o del fatto materiale.

La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere l'occupazione.

Art. 32 - Occupazioni di fatto ed abusive

Le occupazioni di fatto sono quelle effettuate senza la prescritta autorizzazione/concessione.

Le occupazioni si considerano abusive quando l'autorizzazione/concessione sia scaduta e non rinnovata, o revocata, oppure realizzate in contrasto con il titolo.

Il verbale di contestazione delle occupazioni di fatto ed abusive è redatto da competente pubblico ufficiale del Settore infrastrutture Stradali responsabile della sorveglianza sulla strada occupata di fatto o abusivamente o dagli agenti della Polizia Provinciale.

I verbalizzanti provvederanno, ricorrendone il caso, all'applicazione degli artt. 34 e 44 del presente Regolamento.

In tali ipotesi(occupazioni di fatto ed abusive rilevate con verbale di contestazione), copia del verbale di contestazione viene trasmesso al Servizio concessioni al solo fine di procedere all'invito alla ditta interessata a formalizzare l'istanza di concessione/autorizzazione.

Nell'ipotesi di auto denuncia di passo carrabile, attraversamento o di struttura comunque comportante occupazione di suolo provinciale, esistente di fatto o abusivo secondo le definizioni e specificazioni date dal presente articolo, il canone relativo all'anno di rilascio verrà maggiorato di una somma equivalente al 20% dell'ammontare

dei canoni dovuti per i cinque anni pregressi. L'istanza dovrà essere inoltrata al Settore cui inerisce il Servizio Concessioni, secondo le modalità di cui all'art. 5 .

Art. 33 - Esenzioni

Sono esenti dal Canone di concessione :

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, loro enti strumentali e Consorzi e da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica;
- c) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S), di cui all'art. 10 del D.L.G.S. n. 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica del O.N.L.U.S istituita presso il Ministero delle Finanze;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- e) le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- f) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- g) le pensiline adibite alla sosta dei pedoni che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto;
- h) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste della bandiera;
- j) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnate;
- k) le occupazioni realizzate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- l) occupazioni con passi carrabili la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.L.G.S n. 507/93 e legislazione precedente;
- m) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- n) le occupazioni con coperture di fosso realizzate a scopi igienici o di pubblica utilità, le immissioni e gli scorrimenti di acqua di qualsiasi tipo nel fosso;
- o) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico o allo scarico delle merci;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione/autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune e alla Provincia al termine della concessione medesima.

Art. 34 - Durata delle occupazioni

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile (quando l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per l'Amministrazione), effettuate anche con manufatti,

la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.;

Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dall'atto di autorizzazione/concessione, è inferiore all'anno.

Le occupazioni abusive e di fatto, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale del Settore Infrastrutture Stradali responsabile della sorveglianza sulla strada occupata di fatto o abusivamente o redatto dagli agenti della Polizia Provinciale comporterà', ad iniziativa dei verbalizzanti, le seguenti attività:

- A) la chiusura o rimozione della struttura abusiva a spese dell'autore dell'abuso, salvo quanto previsto dal successivo punto c) del presente articolo.
- B) l'imposizione coattiva del pagamento di un canone, calcolato secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento per le occupazioni di carattere ordinario, maggiorato del 20% e moltiplicato per i 5 anni pregressi (compreso il corrente) ;
- C) l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.L.G.S n. 285/1992 e successive modifiche.;

Per tali occupazioni potrà essere inoltrata istanza di sanatoria che potrà essere concessa previo N.O. del Settore Tecnico competente e previo assolvimento, da parte dell'autore dell'abuso, di quanto imposto dal punto B del presente articolo; il provvedimento di autorizzazione/concessione in sanatoria, consentirà il mantenimento della struttura esistente di fatto o abusiva, previa eventuale regolarizzazione ed adeguamento secondo prescrizioni espresse nel preventivo N.O,del Settore Infrastrutture Stradali.

Art. 35 - Suddivisione del territorio provinciale

La tariffa base per la determinazione del Canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine le strade provinciali sono classificate, a cura del Settore Infrastrutture Stradali dell'Ente, di 1° e 2° categoria. Sarà cura del Settore tecnico citato inviare l'elenco completo delle strade Provinciali, con gli aggiornamenti conseguenti alle cessioni o acquisizioni di strade da parte della Provincia man mano che queste si verificheranno. Per i relitti stradali sarà applicata la categoria corrispondente alla strada da cui derivano.

Le strade non classificate saranno considerate sempre di 1° categoria;

Art. 36 - Determinazione della tariffa base (Tb)

1) Occupazioni temporanee

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo, sottosuolo e soprassuolo:

I categoria: $Tb = € 0,52$

II categoria: $Tb = € 0,26$

B) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui alla lettera A, moltiplicata per il valore di cui al successivo art. 37 del presente regolamento, è determinata in quota parte corrispondente alle ore effettive di occupazione.

2) Occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e/o per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui alla precedente , lettera A.

Art. 37 - Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione (Ce)

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la tariffa fissata dal precedente articolo del presente regolamento.

Il valore di cui al comma 1, per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore allo 0,80 e superiore a 2.00.

Nella tabella seguente sono stabiliti i coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni:

Occupazione	I Categoria	II Categoria
- passi carrabili	Ce = 1	Ce = 0,80
-spazi soprastanti e sottostanti il suolo	Ce = 1	Ce = 0,80
-aree di mercato	Ce = 1	Ce = 0,80
-distributori di carburante	Ce = 2	Ce = 1,5
-impianti pubblicitari	Ce = 1,5	Ce = 1
-attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	Ce = 1,5	Ce = 1
-commercio in forma itinerante	Ce = 1,5	Ce = 1
-impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	Ce = 1,5	Ce = 1
-cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	Ce = 2	Ce = 1,5
-Aziende produttrici di energia da fonti rinnovabili	Ce = 2	Ce = 1,5
-altre attività	Ce = 2	Ce = 1,5
-relitti stradali (qualunque sia l'attività cui sono destinati)	Ce = 1	Ce = 0,80

Art. 38 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie e della lunghezza dell'occupazione:

1) Occupazioni permanenti:

a) Passi carrabili.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi, che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone ma possono, su proposta degli Uffici Tecnici o della Polizia Prov.le, essere chiusi a cura del Settore Infrastrutture Strada, qualora la presenza degli stessi rappresenti un pericolo per la viabilità. Non ricorrendo condizioni di pericolo, l'Amministrazione, su espressa

richiesta degli interessati, può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di metri quadrati 3.

La superficie del passo carrabile si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno a cui si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. In ogni caso la superficie convenzionale minima da applicare per il calcolo del C.O.S.A.P. è di mq 9,00.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla T.O.S.A.P

b) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere :

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi , condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'art. 47 del D.L.V.O 15.11.1993 n. 507, ricondotto all'unità di misura sopra indicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di autorizzazione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo. Le misure uniche inferiori ad un metro quadro vanno arrotondate ad un metro quadro.

c) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

d) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate della Provincia.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate della Provincia, per la determinazione del canone si ha riguardo alla superficie dei singoli posti assegnati.

2) Occupazioni temporanee:

a) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 1 lettera b) del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa di cavi e condutture, etc) , richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali individuati dai Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti con propri atti deliberativi, su strade provinciali attraversanti tali centri, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

c) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione/concessione.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto permissivo per la durata di un'ora.

La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

d) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, etc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione. Al medesimo atto occorre fare riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

3) Criteri particolari di determinazione della superficie e della lunghezza: riduzioni

In tutti i casi in cui l'occupazione abbia superficie superiore a 100 mq o lunghezza superiore a 100 ml l'aliquota eccedente tali valori viene assunta nella misura del 10 %.

Art. 39 - Criteri ordinari di determinazione del canone

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti (Cp) e temporanee (Ct) è determinata come segue:

1) Occupazioni permanenti

La tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee di cui all'art. 36 va ridotta al 10% e moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 37. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365, come qui di seguito esemplificato:

Formula: $C_p = T_b \times 0.10 \times C_e \times m_q/ml \times 365$

2) Occupazioni temporanee

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, di cui all'art. 36 va ridotta al 50% e moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica previsto nella tabella di cui all'art.37.

L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione, come qui di seguito esemplificato:

Formula: $C_t = T_b \times C_e \times m_q/ml \times gg.$ (giorni di occupazione)

3) Occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 36 va divisa per 24 ore; l'addendo ottenuto va moltiplicato per il coefficiente di valutazione economica previsto alla tabella di cui all'art.37.

L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero di ore effettive di occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari, come qui di seguito esemplificato:

Formula: $Ct = Tb \times Ce / 24 \times mq/ml \times h$ (ore effettive di occupazione)

Gli importi come sopra determinati vanno arrotondati all'euro superiore.

4) Non è dovuto alcun canone nel caso in cui l'importo dello stesso, calcolato secondo i criteri di cui sopra, sia inferiore o uguale a 10 euro.

Art. 40 - Criteri particolari di determinazione del canone- Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo provinciale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, etc, il canone annuo è determinato, nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione delle misure unitarie di tariffe previste dalla normativa vigente, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; in ogni caso, la misura del canone annuo non può essere inferiore ad euro 516,46.

Ai fini del controllo dell'esatto calcolo del canone versato, che va autodeterminato dalla stessa azienda concessionaria applicando i criteri previsti dal presente regolamento, è fatto obbligo all'Azienda stessa di produrre annualmente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del DPR. N. 445 del 28/12/2000, a firma del legale rappresentante della società, con la quale dichiarare il raggiungimento o meno delle singole utenze ed, in quest'ultima ipotesi (raggiungimento degli utenti), con allegato un tabulato delle utenze attive che la società ha nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia, con la determinazione del canone dovuto alla Provincia in base ai criteri su esposti; Il mancato invio entro 30 giorni dalla ricezione del sollecito, della dichiarazione suddetta, sarà oggetto di valutazione ai fini anche di una eventuale revoca del provvedimento concessorio/autorizzatorio;

Le società esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici e rientranti, di conseguenza, nel novero delle aziende che non hanno utenze, in quanto, pur ponendo in essere occupazioni con cavi e condutture, tuttavia non raggiungono con tali strutture i singoli utenti, devono corrispondere l'importo annuale minimo previsto dall'art. 63 del D.lgs n. 446 del 97, lettera f) prescindendo dal numero di occupazioni effettuate nel territorio della Provincia.

I soggetti di cui al presente articolo si dovranno adeguare alle diverse norme che potranno, in futuro, essere emanate in materia di criteri di determinazione del canone dovuto per l'occupazione del suolo provinciale.

Art. 41 – Agevolazioni persone fisiche e aziende produttive

Il canone, come determinato dall'art. 39 del presente Regolamento, è ridotto, per le sole persone fisiche, relativamente alle seguenti fattispecie di occupazione:

1) Passi carrabili:

a) Passi carrabili su strade di prima categoria: abbattimento dell'83%.

b) Passi carrabili su strade di seconda categoria: abbattimento del 70%.

2) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico:

a) Attraversamenti e costeggiamenti su strade di prima categoria, con tubi per usi irrigui di fondi agricoli di braccianti agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale: abbattimento dell'85%.

b) Attraversamenti e costeggiamenti su strade di seconda categoria, con tubi per usi irrigui di fondi agricoli di braccianti agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale: abbattimento dell'85%.

c) Allaccio a pubblico servizio su strade di prima categoria: abbattimento dell'85%.

d) Allaccio a pubblico servizio su strade di seconda categoria: abbattimento del 65%)

Con deliberazione del Consiglio Prov.le n° 156 del 21/12/2004, divenuta esecutiva il 26/01/2005, è stato aggiunto all'art. 41 quanto segue:

“ Le agevolazioni di cui al punto 2, lett. a), b) c), e d) del presente articolo sono estese a coloro che, in forma singola o associata, svolgono attività produttive nella Provincia.

Il titolare del provvedimento è tenuto a comunicare l'avvio ovvero la cessazione dell'attività produttiva entro e non oltre un mese mediante raccomandata A/R.

L'accertamento d'ufficio del mancato avvio ovvero della intervenuta cessazione dell'attività produttiva comporterà la decadenza dal provvedimento rilasciato.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti a favore delle attività produttive avranno decorrenza a partire dall'1/01/2005”

A ulteriore chiarimento e interpretazione autentica di quanto sopra previsto, si specifica che l'estensione delle agevolazioni a coloro che, in forma singola o associata, svolgono attività produttive nella Provincia, vanno riferite solo alle agevolazioni di cui al punto 2, lettera c) e d) dell'art. 41, limitatamente, cioè, ad attraversamenti o costeggiamenti finalizzati all'allaccio per la fruizione di un pubblico servizio necessario allo svolgimento dell'attività produttiva(es. scarico fognario, appresamento d'acqua, allaccio alla pubblica illuminazione, etc.).

Art. 42 - Versamento del canone

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto concessorio/autorizzatorio, i soggetti obbligati di cui all'art. 31 devono effettuare il versamento del canone dovuto calcolato in ragione dei mesi di occupazione (le frazioni di mese vanno calcolate per intero se si superano i 15 giorni); Il pagamento del canone successivo all'anno di concessione, va versato per l'intero anno o in un'unica soluzione entro il 31 gennaio oppure, per importi superiori a 260,00 Euro, in due rate semestrali, ciascuna pari al 50%, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio.

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato alla Provincia Regionale di Agrigento, o attraverso strumenti finanziari che l'Ente riterrà opportuno attivare; nel versamento occorre indicare: 1) la causale del pagamento con l'indicazione dei mesi o dell'anno di riferimento e gli estremi del provvedimento di concessione/autorizzazione; 2) l'opzione per il pagamento in unica soluzione o rateale del 50%, per quanto concerne il pagamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, il pagamento del canone, nella forma di cui al precedente comma 2, avverrà prima del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

In caso di occupazioni di fatto ed abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio concessioni a norma dell'art. 34 del presente Regolamento; detto Ufficio, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita l'interessato a pagare il canone nel termine di gg. 30 dalla ricezione di detto invito; la notifica dell'invito è effettuata nel termine di gg. 30 dalla determinazione del canone dovuto

A norma dell'art. 63 D.L.g.s. 446/1997 le aziende erogatrici di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, versano il canone in un' unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 D.L.g.s. 446/1997.

Art. 43 - Sanzioni per omesso pagamento del canone ed occupazione di fatto o abusiva della proprietà provinciale

Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.

Le sanzioni applicabili risultano ridotte: ad 1/10 ossia al 3% del canone determinato dal provvedimento autorizzatorio/concessorio se il pagamento viene eseguito entro 30 gg. dalla data entro cui si sarebbe dovuto pagare il canone.

Le sanzioni applicabili risultano ridotte: ad 1/8, ossia al 3,75% del canone determinato dal provvedimento autorizzatorio/concessorio se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla data entro cui si sarebbe dovuto pagare il canone.

Art. 44 – Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

La Provincia controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi desumibili dai provvedimenti di concessione/autorizzazione rilasciati, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione immediata all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento del canone, alla notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 gg.dalla data di ricevimento.

Nell'ipotesi di perdurante non avvenuto pagamento del canone dovuto l'Ente provvederà alla revoca del provvedimento autorizzatorio/concessorio con conseguente riconduzione in pristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del concessionario;

La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data stabilita per il versamento.

La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante procedimento di ingiunzione previsto dalla normativa vigente, con possibilità, per la riscossione effettiva delle somme dovute, di avvalersi di strumenti di riscossione, anche rateale, che l'Ente riterrà opportuno attivare, previa valutazione e quantificazione definita dall'Ufficio legale dell'Ente, a cui saranno inviate le pratiche che comportino recuperi.

Ai fini del recupero delle somme dovute e non versate dai concessionari a titolo di canone, interessi legali, sanzioni , etc. possono essere attivati anche strumenti di

recupero quali convenzioni con società di riscossione, transazioni con i debitori, cessioni del credito, etc.

Nell'ipotesi di rateazione, questa va richiesta dal concessionario, ed è concedibile con una dilazione sino a n. 6 rate mensili per importi sino a € 2.000,00; Per importi superiori ad € 2.000,00 la dilazione massima è di 24 rate mensili;

In entrambi le ipotesi suddette, contestualmente alla richiesta di rateazione deve essere allegata la ricevuta del versamento della prima rata.

Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva, comporterà la decadenza dal beneficio e l'avvio della ordinaria procedura esecutiva;

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta alla Provincia, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di acquisizione della medesima al Protocollo dell'Ente e dell'Ufficio Concessioni.

Art. 45 - Affrancazione del canone

L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, del D.L.G.S n. 507/93 è determinata in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte dell'utente.

L'affrancazione produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda e del pagamento del canone. Il provvedimento di affrancazione è disposto dal Dirigente del settore competente.

Qualora successivamente all'affrancazione siano apportate variazioni strutturali incidenti sulla quantità di suolo occupato con il passo carrabile, l'attraversamento, etc. affrancati, tali da comportare un maggior ammontare del canone in relazione ad una maggiore occupazione, la differenza tra lo spazio complessivamente occupato e quello affrancato costituisce nuova occupazione.

Art. 46 - Funzionario responsabile

Il Dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 47- Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività del provvedimento di approvazione.

Art. 48 – Disciplina transitoria

Tutti i provvedimenti di concessione ed autorizzazione comunque emessi in conformità al previgente Regolamento T.O.S.A.P. e già adeguati, in applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 48 del previgente regolamento, con provvedimenti di ricalcolo, nonché quelli emessi in conformità al Regolamento C.O.S.A.P. approvato con

deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 18.01.2002, rimangono validi sino alla scadenza prevista dagli stessi provvedimenti

Tutti i provvedimenti di concessione/autorizzazione rilasciati in conformità al previgente Regolamento T.O.S.A.P. sono rinnovabili, a richiesta del titolare, secondo l'art.25 del presente Regolamento, semprechè gli stessi non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento; il pagamento del canone previa relativa liquidazione da parte dell'Ufficio competente costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Le autorizzazioni/Concessioni rilasciate su strade formalmente cedute ai Comuni esplicano i loro effetti dal punto di vista del pagamento del canone sino all'atto ufficiale di cessione.

Sarà cura, del Settore Infrastrutture Stradali che potrà avvalersi del Servizio S.I.T., di redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle strade provinciali, ex consortili e regionali di prima e seconda categoria"avendo cura d'inserire le strade ufficialmente cedute ai singoli Comuni della Provincia. Degli aggiornamenti dovrà essere informato, man mano si verificheranno, il Settore cui inerisce il Gruppo Concessioni stradali;

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme contrarie in materia di autorizzazione/concessione emanate da questa Amministrazione Provinciale.

Art. 49 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa prevista dal Codice della Strada, D.L.G.S 30.4.1992 n. 285, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R 16.12.1992 n. 495 e all'art. 63 del D.L.G.S 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

I titolari delle concessioni e/o autorizzazioni si dovranno sempre adeguare alle diverse norme regolamentari che potranno in futuro essere emanate dall'Ente Provincia.

Art. - 50 Allegati

Si approva, come parte integrante del presente Regolamento, l'allegato n. 1 riguardante il sistema di calcolo sintetizzato del canone C.O.S.A.P. per le varie tipologie autorizzatorie/concessorie.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Affari Generali e Segreteria Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo, certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia dal 04/04/2011 al 19/04//2011, ai sensi dell'art. 10-comma 1- delle disposizioni sulle leggi in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile con Regio Decreto 16/03/1942, n. 262.

Agrigento 20/04/2011

IL DIRETTORE
Affari Generali e Segreteria Generale
F.to (Dott. Michele Giuffrida)